

ATTO N. DD 727

DEL 27/02/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 31

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Riesame.

GESTORE DELL'INSTALLAZIONE: S.E.S.N. s.r.l.

SEDE LEGALE: Via Volpiano 119/123, Leinì

SEDE OPERATIVA: Via Volpiano 119/123, Leinì

ATTIVITA': Codice 4.1 g) - Fabbricazione di prodotti chimici organici - composti organometallici

Codice 4.1 h) - Fabbricazione di prodotti chimici organici- materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

POSIZIONE IMPRESA: 016488

P. IVA: 05760240019

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 60-30386/2011 del 24 agosto 2011, all'Impresa in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività IPPC:

- **Codice 4.1g** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - composti organometallici;*
- **Codice 4.1h** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)*

la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti :

- D.D. n. 73-34862/2011 del 30 settembre 2011;
- D.D. n. 9-5526/2012 del 17 febbraio 2012;
- D.D. n. 36-22355/2013 del 29 maggio 2013.

presso l'installazione è svolta l'attività di produzione di prodotti per l'industria conciaria.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

in data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda il comparto chimico, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 30 giugno 2017;

in data 29 giugno 2017 (prot. n. 79572 e 79583) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

in data 19 aprile 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 6 febbraio 2018 (prot. n. 16420) e con nota del 12 febbraio 2018 (prot. n. 18415), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento, il gestore dell'Azienda e il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e risultavano assenti il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Leinì, l'ASL TO4 ;

la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA;

ESAMINATO:

la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, presentate con nota del 16 settembre 2019 (prot. n. 76718);

i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (Agosto 2007);
- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
- Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

ACQUISITI:

il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19 aprile 2018, convocata con nota del 6 febbraio 2018 (prot. n. 16420) e con nota del 12 febbraio 2018 (prot. n. 18415);

DATO ATTO CHE

Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Leinì, di ARPA Piemonte e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alle riunioni della Conferenza dei Servizi né hanno trasmesso valutazioni di merito;

non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con nota del 6 agosto 2019 (prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0137096_20190806) è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011.

VISTO:

la nota inviata dal Gestore in data 8 ottobre 2015 (prot. n. 141036) in cui si comunicava che, per l'intera installazione, l'esito della procedura di screening per la verifica della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ha dato esito negativo, e che quindi non sussiste l'obbligo, da parte del Gestore, di presentare la Relazione di Riferimento.

CONSIDERATO CHE:

L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di

sostanziale applicazione delle BATC e BAT-AELs applicabili all'installazione.

RITENUTO CHE:

sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

l'installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda S.E.S.N. s.r.l. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

DATO ATTO CHE:

ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

ATTESO:

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **S.E.S.N. s.r.l.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Strada Volpiano 119/123 nel Comune di Leinì, delle attività IPPC:
 - **Codice 4.1g** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - composti organometallici*;
 - **Codice 4.1h** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione

Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;

4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

EVIDENZIA

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
8. che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis del medesimo decreto;

INFORMA

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Leinì, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO4.

CE

Torino, 27/02/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO



Fto Guglielmo Filippini

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	10
2. CONDIZIONI GENERALI.....	10
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	14
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	15
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	15
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	16
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	16
4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI).....	17
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	19
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	20
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	20
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	20
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	20
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI.....	20
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	21
TABELLA 5.1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA (AL PUNTO DI SCARICO S1).....	22
TABELLA 5.2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE (AL PUNTO DI SCARICO PARZIALE P1).....	23
5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	24
5.5. BILANCIO IDRICO.....	25
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....	25
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	26
8. EMISSIONI SONORE.....	27
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	27
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	27
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....	27
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....	29

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 4.1g – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - composti organometallici</i>	Capacità massima di produzione 1,6 Mg/giorno
Codice 4.1h – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</i>	Capacità massima di produzione 4 Mg/giorno

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

1. Produzione di oli solfonati
2. Produzione di saponi
3. Produzione di miscele
4. Produzione di sali metallici solidi e liquidi
5. Produzione di oli solfitati
6. Produzione di prodotti in polvere
7. Produzione di polimeri in perle e in soluzione acquosa

Generatori di calore

- 1 caldaia GMT140 a GPL da 977 kW;
- 1 caldaia OMG 60 a GPL da 697 kW.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto

nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.

2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita **l'accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema

6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Colletterto Leinì. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Collettero Leinì e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 7.4;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto (art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che si sia verificata un'anomalia o un guasto, **tale da non permettere il rispetto di un valore limite di emissione**:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - b) informa, entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e

l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

7. Ai sensi dell'art. 271, comma 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, a **seguito delle risultanze del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo)** di cui al punto 13, i valori misurati non siano conformi ai valori limite prescritti:
- adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - interrompe immediatamente l'esercizio dell'impianto generante l'emissione qualora la non conformità possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
 - informa, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio, la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, allegando:
 - una relazione che precisi le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato la non conformità, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - i certificati analitici relativi al monitoraggio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

8. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La

sigla identificativa dei punti di emissione comprese nel Quadro Emissioni in Atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.

11. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza, nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
12. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che:
 - la direzione del flusso delle emissioni allo sbocco sia verticale verso l'alto;
 - il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto a qualsiasi ostacolo o struttura presenti nel raggio di 10 metri.

4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI)

13. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *Quadro Emissioni in Atmosfera*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
15. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
16. Ai sensi del punto 2.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli

impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).

17. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). **I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "Norme tecniche di riferimento per le Emissioni in atmosfera".**

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
1	Centrale termica	1 caldaia da 977 kW 1 caldaia da 697 kW Combustibile: GPL Fluido vettore T ≥ 150°C	-	Polveri totali NO _x (come NO ₂) CO SO _x	5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 150 ⁽¹⁾⁽²⁾ 100 ⁽¹⁾⁽²⁾ 35 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	-	nessuno	Annuale ⁽⁴⁾
2	Miscelazione polveri	Miscelatori polveri, insacchettamento	8700	Polveri totali	5	0,044	Filtro a maniche	Annuale
3	Produzione e miscelazione prodotti liquidi	Oli solforati, oli solfitati, miscele, sali metallici solidi e in solvente, polimeri in perle e in soluzione, distaccanti, soluzione di gomma, infustamento	14000	Polveri totali S.O.T.	10 15	0,140 0,210	Scrubber ad acqua e/o filtro a carboni attivi	Annuale

(1): I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0 °C e 0,101 MPa.

(2): Valore limite da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2030;

(3): Il valore limite si considera rispettato in quanto il combustibile è GPL;

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

(4): Autocontrollo richiesto a partire dal 1 gennaio 2020

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E' presente un pozzo ad uso igienico-sanitario e industriale.

Denominazione	Codice univoco (L.R. n. 22/99)	Portata massima [l/s]
Pozzo 1	TO-P-06890	11,7

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

E' presente uno scarico di acque reflue industriali e domestiche in fognatura nera SMAT.

Punto di recapito	Recettore	Scarichi parziali	Provenienza
S1	Pubblica fognatura	-	Pozzetto finale Tecnologico (lavaggio, raffreddamento) Domestico
S1	Pubblica fognatura	P1	Uscita dell'impianto di depurazione, prima della miscelazione con le acque di raffreddamento

Il trattamento dei reflui tecnologici avviene tramite un impianto biologico costituito da omogeneizzazione, neutralizzazione, flocculazione, sezione biologica a filtro percolatore (2 torri), ossidazione totale, sedimentazione finale.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato** (SMAT S.p.A.) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **con un anticipo di almeno 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA, qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico S1** previsti per gli scarichi in rete fognaria dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
10. In relazione alla presenza, negli scarichi tecnologici, di alcune sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del medesimo Decreto, il Gestore deve, **per dette sostanze, garantire il rispetto dei valori limite di cui al**

punto precedente all'uscita dell'impianto di depurazione, prima della miscelazione con le acque di raffreddamento (punto di scarico parziale P1);

11. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di monitoraggio dei reflui scaricati in pubblica fognatura**, tramite il punto S1, **con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 5.1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.
12. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze di cui alla Tabella 5** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, tramite il punto P1, **con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 5.2**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

TABELLA 5.1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA (AL PUNTO DI SCARICO S1).

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	mS/cm	Annuale
pH	5,5 - 9,5	---	
Temperatura	---	°C	
COD (come O ₂)	≤ 500	mg/l	
Alluminio	≤ 2,0	mg/l	
Boro	≤ 4	mg/l	
Cadmio	≤ 0,02	mg/l	
Cromo totale	≤ 4	mg/l	
Ferro	≤ 4	mg/l	
Nichel	≤ 4	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Piombo	≤ 0,3	mg/l	
Rame	≤ 0,4	mg/l	
Zinco	≤ 1,0	mg/l	
Cianuri totali (come CN)	≤ 1,0	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	≤ 2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤ 1000	mg/l	
Cloruri	≤ 1200	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤ 10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤ 30	mg/l	
Idrocarburi totali	≤ 10	mg/l	

TABELLA 5.2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE (AL PUNTO DI SCARICO PARZIALE P1).

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Cromo totale	≤ 4	mg/l	Annuale
Nichel	≤ 4	mg/l	
Piombo	≤ 0,3	mg/l	
Rame	≤ 0,4	mg/l	
Zinco	≤ 1,0	mg/l	
Idrocarburi totali	≤ 10	mg/l	

13. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 11.

14. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
15. Se si verifica il superamento di un valore limite di emissione o se l'impianto di depurazione va fuori servizio al di fuori dei casi programmati il Gestore:
 - a) **informa tempestivamente** la Città Metropolitana di Torino ed il Dipartimento Provinciale dell'ARPA e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - b) **sospende lo scarico** fino a che la conformità non è ripristinata;
 - c) applica se del caso il **piano di intervento** individuato per il caso di arresto totale o parziale non programmato dell'impianto di depurazione delle acque reflue, volto a garantire che in tale caso non si verifichi lo scarico di acque non conformi ai limiti di emissione e formare opportunamente gli addetti all'impianto;
 - d) comunica alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.
16. il Gestore deve inviare **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
 - i risultati dei controlli di cui al punto 11, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 20 e al punto 22.

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

17. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
18. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.
19. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.5. BILANCIO IDRICO

20. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dal pozzo attraversamento il contatore ivi installato
21. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 20 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
22. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 20.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.

6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
8. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2.13, deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Leinì ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2007. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Leinì 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.14).	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino 	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.13)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Leinì 	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.12)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.11)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera a causa di un'anomalia o guasto (prescrizione n. 4.1.6)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera durante un autocontrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino 	Entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
(prescrizione n. 4.1.7)	- ARPA	
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	- Città Metropolitana di Torino - SMAT	con almeno 30 giorni di anticipo
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.8)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizioni n. 4.4.15	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.16	
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR	prescrizione n. 2.9	Il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione
Versione pubblicabile del Report Ambientale	prescrizione n. 2.8	Solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Leinì.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".